

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

3	SOGGETTI IVA	Novità per la presentazione dei modelli INTRASTAT
3	SOGGETTI IRES	Effetti delle novità del decreto bilanci ai fini IRES
5	SOGGETTI IRAP	Effetti delle novità del decreto bilanci ai fini IRAP
6	DATORI DI LAVORO	Novità del DL “milleproroghe” in materia di lavoro
8	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	Proroga della DIS-COLL
9	SOGGETTI IVA	IVA di gruppo - Novità della legge di bilancio 2017 - Adeguamento della disciplina attuativa
10	SOGGETTI IRPEF	Acquisto di farmaci veterinari senza la prescrizione medica - Detraibilità della spesa con scontrino parlante
11	PMI	“Nuova Sabatini” - Istanze relative a investimenti in tecnologie digitali
12	IMPRESE	Credito d’imposta per ricerca e sviluppo su prototipi costruiti da terzi
13	PERSONE FISICHE	Nuovo modello di dichiarazione per esenzione dal canone rai
15	PERSONE FISICHE	Premio alla nascita
16	LAVORATORI DIPENDENTI	Permessi e congedi per il dipendente parte di unione civile
17	LAVORATORI DIPENDENTI	Proroga 2017-2018 del congedo parentale
18	TUTTI I SOGGETTI	Presentazione della domanda di definizione dei ruoli ex DL 193/2016 - Ottenimento del DURC

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

19	REVISORI LEGALI	Revisione legale: aggiornata la lettera di attestazione
20	AMMINISTRATORI DI CONDominio	Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all’Agen- zia delle Entrate dei dati relativi alle spese per gli interventi condominiali

FISCALE

NOVITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Art. 13 del DL 244/2016 conv. L. 27.2.2017 n. 19

SOGGETTI IVA

In sede di conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) è stata nuovamente modificata la disciplina relativa alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA

In precedenza, l’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 aveva soppresso, con decorrenza dall’1.1.2017, l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE.

Con l’art. 13 co. 4-ter del DL 244/2016 (conv. L. 28.2.2017 n. 19), tale obbligo viene ripristinato per l’anno 2017.

NUOVA DISCIPLINA A PARTIRE DAL 2018

Il DL 244/2016, convertito nella L. 19/2017, prevede, inoltre, al co. 4-*quater* dell’art. 13, la sostituzione del co. 6 dell’art. 50 del DL 331/93, modificando, a regime, gli obblighi di presentazione degli elenchi INTRASTAT.

In base alle nuove disposizioni:

- a partire dall’1.1.2018, viene abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA-1 *quater* e INTRA-2 *quater*, relativi alle prestazioni di servizi “generiche” (sia rese sia ricevute) con controparti soggetti passivi IVA UE (sebbene l’art. 262 della direttiva 2006/112/CE preveda espressamente l’obbligo comunicativo per i servizi resi);
- permane l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni anche ai fini statistici;
- dovranno essere definite misure di semplificazione degli obblighi comunicativi, finalizzate a garantire la qualità e la completezza delle informazioni statistiche, nonché a ridurre al minimo il numero dei soggetti obbligati all’invio dei modelli, e comunque con obblighi informativi inferiori; tali semplificazioni dovranno essere attuate, con effetto dall’1.1.2018, mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e l’ISTAT, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia entro il 30.5.2017).

FISCALE

EFFETTI DELLE NOVITÀ DEL DECRETO BILANCI AI FINI IRES

Art. 13-*bis* del DL 244/2016 conv. L. 27.2.2017 n. 19

SOGGETTI IRES

L’art. 13-*bis* del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19), contiene le norme di

coordinamento della disciplina fiscale (IRES e IRAP) con le disposizioni civilistiche introdotte dal DLgs. 139/2015.

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Secondo l'art. 83 co. 1 del TUIR (così come modificato dal DL 244/2016 convertito), per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (così come per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS) "*valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*" (c.d. "principio di derivazione rafforzata").

Con tale modifica si introducono regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile. In particolare, ai fini dell'applicazione del TUIR in tema di reddito d'impresa, assume rilievo la rappresentazione contabile così come regolamentata dai principi contabili nazionali.

Conseguentemente, sono fiscalmente riconosciute le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come declinato dai singoli principi contabili aggiornati a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 139/2015.

Il DL 244/2016 convertito modifica, inoltre, singoli articoli del TUIR, per coordinarli con le nuove disposizioni civilistiche, ed in particolare:

- l'art. 96 con riferimento alla determinazione del ROL;
- l'art. 108 relativamente alla deduzione delle spese relative a più esercizi;
- l'art. 109 co. 4 relativamente alle imputazioni reddituali a patrimonio netto;
- l'art. 110 in tema di tassi di cambio utilizzabili per la conversione delle poste in valuta;
- l'art. 112 in materia di derivati.

MICRO IMPRESE

Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e che rientrano nella definizione di micro impresa, non trova applicazione il c.d. "principio di derivazione rafforzata".

Il tenore letterale dell'art. 83 del TUIR sembrerebbe escludere l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.), oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato.

In tali fattispecie, si determinerebbe un doppio binario civilistico-fiscale, in contrasto con la *ratio* semplificatoria del DLgs. 139/2015.

DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO

Le nuove modalità di determinazione del reddito d'impresa esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari").

Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (2016) e di quelli successivi delle operazioni (già avviate e che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili) che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.

Viene, inoltre, stabilito che, nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili nazionali aggiornati ai sensi del DLgs. 139/2015:

- l'imputazione di componenti a patrimonio è assimilata all'imputazione a Conto economico, garantendo il principio di previa imputazione;
- le rettifiche dell'attivo patrimoniale e l'eliminazione di passività e fondi di accantonamento già dedotti derivanti dalla prima adozione dei nuovi OIC non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

L'art. 13-*bis* co. 1 del DL 244/2016 convertito prevede, inoltre, la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, relativamente al primo periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari"), per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-*ter* c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

FISCALE

EFFETTI DELLE NOVITÀ DEL DECRETO BILANCI AI FINI IRAP

Art. 13-*bis* del DL 244/2016 conv. L. 27.2.2017 n. 19

SOGGETTI IRAP

L'art. 13-*bis* del DL 244/2016 convertito disciplina altresì gli effetti, ai fini IRAP, del DLgs. 139/2015, che ha modificato la disciplina dei bilanci relativi all'esercizio 2016 (o all'esercizio "a cavallo" 2016/2017, per i soggetti "non solari") e a quelli successivi.

PROVENTI E ONERI DA TRASFERIMENTO D'AZIENDA

L'art. 5 del DLgs. 446/97 (come modificato dal DL 244/2016 convertito) prevede che le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, continuano a essere irrilevanti ai fini IRAP anche se classificati, nei bilanci relativi all'esercizio 2016 e ai successivi, nell'area ordinaria di Conto economico (voci A.5 e B.14) per effetto dell'eliminazione delle voci E.20 ed E.21.

ALTRI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La modifica legislativa non interviene sui proventi e sugli oneri straordinari non afferenti a trasferimenti d'azienda. È il caso, ad esempio, degli indennizzi conseguiti a fronte di

calamità naturali.

In tale ipotesi, ove l'indennizzo sia diretto a risarcire oneri straordinari indeducibili verificatisi fino al 2015 (es. costi per la riorganizzazione dei locali danneggiati o distrutti), appare possibile applicare il principio di correlazione "inversa", in base al quale sarebbero esclusi da IRAP i componenti reddituali classificati nelle voci A.5 o B.14, correlati a voci del Conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile (si vedano la Relazione ministeriale al DLgs. 176/99, correttivo del DLgs. 446/97, e la circ. Assonime 52/99).

Le altre componenti estranee alla gestione dell'impresa correlate a proventi e oneri rilevanti (es. sopravvenienze passive derivanti dalla distruzione delle giacenze di magazzino o di beni strumentali) dovrebbero continuare a concorrere alla formazione della base imponibile, così come avvenuto fino al 2015, nonostante si trattasse di componenti reddituali da classificare nell'area straordinaria di Conto economico (ris. Agenzia delle Entrate 251/2007 e 294/2007).

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il DL 244/2016 convertito estende all'IRAP la disciplina transitoria prevista ai fini IRES (su cui, si veda il precedente commento). Pertanto, ad esempio, anche ai fini del tributo regionale, restano assoggettati alla disciplina vigente fino al 2015 gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni avviate in tale anno o in anni precedenti e che si protraggono nel 2016 ed, eventualmente, in periodi d'imposta successivi.

Viene inoltre stabilito che i componenti imputati direttamente a patrimonio netto in sede di prima applicazione delle nuove regole contabili concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, se, sulla base della disciplina vigente fino al 2015, sarebbero stati classificati nelle voci A e B del Conto economico.

LAVORO

NOVITÀ DEL DL "MILLEPROROGHE" IN MATERIA DI LAVORO

Art. 3 del DL 244/2016 conv. L. 27.2.2017 n. 19

DATORI DI
LAVORO

La legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe"), introduce, per i datori di lavoro, novità riguardanti:

- gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili gravanti sulle aziende aventi da 15 a 35 dipendenti, sui partiti politici, sulle organizzazioni sindacali e sulle organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
- la tenuta telematica del libro unico del lavoro;
- l'obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni sul lavoro comportanti un'assenza di almeno un giorno.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI

Viene differita dall'1.1.2017 all'1.1.2018 l'abrogazione dell'art. 3 co. 2 e 3 della L. 12.3.99 n. 68, disposta dal DLgs. 14.9.2015 n.151 e comportante:

- per i datori di lavoro aventi da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo (che avrebbe dovuto essere assolto entro l'1.3.2017) di avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore disabile al fine di coprire la quota di riserva per essi prevista dal co. 1 dell'art. 3 della L. 68/99, semplicemente in virtù della presenza di un organico dell'entità indicata dalla legge, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione;
- per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, l'obbligo di rispettare le quote riservate ai lavoratori con disabilità dalla L. 68/99 indipendentemente dall'effettuazione di nuove assunzioni.

Per effetto del suddetto differimento, fino al 2018, continua, invece, a trovare applicazione la disciplina "ante DLgs. 151/2015", caratterizzata dalla previsione che:

- per i datori di lavoro di cui si tratta, in assenza di nuove assunzioni, non vi siano obblighi occupazionali;
- in caso di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, da parte dei datori di lavoro appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di assumere un lavoratore disabile scatti dopo 12 mesi dalla data di effettuazione della predetta assunzione e che, solo una volta decorso tale periodo (e fatta salva l'ipotesi che, nello stesso, si proceda ad una seconda nuova assunzione), inizi a decorrere il termine (in genere 60 giorni) per la richiesta di avviamento (art. 2 co. 2 del DPR 10.10.2000 n. 333).

TENUTA TELEMATICA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Viene differito dall'1.1.2017 all'1.1.2018 l'obbligo, sancito dall'art. 15 del DLgs. 151/2015, di tenere il libro unico del lavoro, di cui all'art. 39 del DL 25.6.2008 n. 122 (conv. L. 6.8.2008 n. 133):

- in modalità telematica;
- presso il Ministero del Lavoro;
- secondo le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati definite da un apposito DM.

A fronte della mancata emanazione di quest'ultimo provvedimento e del mancato intervento sul punto della prassi amministrativa, la legge di conversione del DL 244/2016 mantiene, dunque, ferme, nel 2017, le modalità di tenuta del LUL attualmente vigenti, individuate dal DM 9.7.2008 (elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, stampa *laser*, supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati).

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'INAIL

Viene differita dal 12.4.2017 al 12.1.2017 la decorrenza dell'obbligo, posto a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, di comunicare in via telematica all'INAIL, a fini statistici e

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro comportanti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Si tratta di un obbligo:

- previsto dal DLgs. 9.4.2008 n. 81 (art. 18 co. 1 lett. r)) in aggiunta all'obbligo, per il datore di lavoro e i dirigenti, di comunicare all'Istituto, ai fini assicurativi, gli infortuni comportanti un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (già operativo e assolto tramite la denuncia di infortunio ex art. 53 del DPR 30.6.65 n. 1124);
- la cui decorrenza è fissata dal medesimo DLgs. (art.18 co. 1-*bis*) a partire dalla scadenza di un certo termine dall'adozione del regolamento sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui al DM 25.5.2016 n. 183, in vigore dal 12.10.2016.

Tale termine, originariamente di 6 mesi, è stato elevato dalla legge di conversione del DL 244/2016 in esame a 12 mesi.

LAVORO

PROROGA DELLA DIS-COLL

DL 244/2016 conv. L. 27.2.2017 n. 19

COLLABORATORI
COORDINATI E
CONTINUATIVI

La legge di conversione del DL 244/2016 (c.d. "Milleproroghe") dispone la prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro.

Nello specifico, tale prestazione viene estesa alle cessazioni dei contratti di collaborazione ricadenti nel periodo compreso tra l'1.1.2017 e il 30.6.2017.

DISCIPLINA DELLA DIS-COLL

Sul punto, si ricorda che l'ammortizzatore sociale in argomento è stato introdotto in via sperimentale dall'art. 15 del DLgs. 22/2015 per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nell'anno 2015 e successivamente prorogata dall'art. 1 co. 310 della L. 208/2015 per i casi riferiti all'anno 2016.

Ai sensi di tale disciplina, destinatari della DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione di amministratori e sindaci), anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (con esclusione di pensionati e titolari di partita IVA, nonché degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi).

Per accedervi, i requisiti richiesti congiuntamente sono:

- lo stato di disoccupazione ex art. 19 co. 1 del DLgs. 150/2015;
- nonché l'accredito di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento.

La DIS-COLL – la cui durata massima non può in ogni caso superare i 6 mesi – è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Infine, si ricorda che l'art. 15 del DLgs. 22/2015 ha introdotto altresì misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di DIS-COLL, subordinandone l'erogazione:

- alla permanenza dello stato di disoccupazione ex art. 19 co. 1 del DLgs. 150/2015;
- alla regolare partecipazione del disoccupato alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l'impiego.

FISCALE

IVA DI GRUPPO – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA ATTUATIVA

DM 13.2.2017

SOGGETTI IVA

Il DM 13.2.2017 adegua la disciplina di attuazione del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017.

QUADRO NORMATIVO

La legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 27 lett. b) della L. 232/2016) ha riscritto l'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, che disciplina il regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, rinviando all'emanazione di un apposito decreto ministeriale l'attuazione delle suddette modifiche.

Il DM 13.2.2017 modifica, dunque, il decreto del 13.12.79, attuativo dell'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, adeguandolo alle nuove disposizioni.

PRINCIPALI MODIFICHE AL REGIME DELL'IVA DI GRUPPO

Le modifiche introdotte dal DM 13.2.2017 alla disciplina attuativa dell'IVA di gruppo riguardano, in particolare:

- l'ampliamento dell'ambito soggettivo della procedura, in quanto il nuovo art. 2 del DM 13.12.79 estende anche alle società di persone la possibilità di aderire alla procedura di gruppo in qualità di controllate;
- la verifica del rapporto di controllo ai fini dell'accesso al regime di gruppo (in base alla nuova disciplina il rapporto di controllo deve sussistere almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione, e non più a partire dal 1° gennaio di tale anno);
- la possibilità, a partire dal 2017, di esercitare l'opzione per il regime di gruppo nell'ambito della dichiarazione IVA annuale e non più mediante la presentazione del modello IVA 26;
- l'estensione dell'efficacia temporale dell'opzione, la quale, fino al 2016 era consi-

derata valida per il solo anno in cui era stata esercitata, mentre, a partire dal 2017, si considera valida fino a revoca;

- l'abrogazione di alcuni adempimenti formali connessi alla procedura (es. la controllante non è più tenuta a presentare le dichiarazioni IVA annuali delle controllate).

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il DM 13.2.2017 è entrato in vigore in data 24.2.2017. Tuttavia, le relative disposizioni si applicano a partire dall'1.1.2017.

REGIME TRANSITORIO

L'art. 2 del DM 13.2.2017 stabilisce che le opzioni comunicate mediante il modello IVA 26 entro la scadenza del 16.2.2016 hanno effetto per il solo anno in cui sono state esercitate (cioè il 2016). Pertanto, i soggetti che intendono continuare ad avvalersi del regime IVA di gruppo ai sensi del nuovo art. 73 co. 3 del DPR 633/72 sono tenuti a comunicare l'opzione secondo le nuove modalità.

FISCALE

ACQUISTO DI FARMACI VETERINARI SENZA LA PRESCRIZIONE MEDICA - DETRAIBILITÀ DELLA SPESA CON SCONTRINO PARLANTE

Ris. Agenzia delle Entrate 27.2.2017 n. 24

SOGGETTI IRPEF

La ris. Agenzia delle Entrate 27.2.2017 n. 24 ha chiarito che è possibile detrarre, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, le spese relative all'acquisto di farmaci veterinari senza la prescrizione medica, purché le stesse siano certificate da scontrino parlante.

SPESE VETERINARIE GIÀ AMMESSE ALLA DETRAZIONE

La risoluzione in commento ha richiamato quanto previsto dal DM 6.6.2001 n. 289, in base al quale la suddetta detrazione compete per le sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono, invece, escluse le spese afferenti la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, e quelle relative agli animali utilizzati per attività illecite.

Con riferimento alla tipologia di spese, la citata risoluzione ha, ulteriormente, richiamato alcuni documenti di prassi, secondo i quali la suddetta detrazione è ammessa:

- sia con riferimento alle prestazioni professionali rese dai veterinari, attestate dalle fatture rilasciate dai medesimi (cfr. C.M. 16.11.2000 n. 207, § 1.5.3);
- sia in relazione all'acquisto di medicinali specifici da questi ultimi prescritti (cfr. circ. 14.6.2001 n. 55, § 1.4).

PER LA DETRAZIONE È SUFFICIENTE LO SCONTRINO

In analogia a quanto previsto dall'art. 1 co. 28 della L. 27.12.2006 n. 296, che ha subordinato la detrazione o la deduzione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali (ex artt. 10 co. 1 lett. b) e 15 co. 1 lett. c) del TUIR) al possesso della relativa fattura o del c.d. "scontrino parlante", l'Agenzia ha, pertanto, chiarito che, anche ai fini della detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, in quanto è sufficiente lo scontrino parlante. Resta, tuttavia, fermo che, se la struttura emette uno scontrino parlante per un bene che non è un farmaco, tale spesa non è detraibile; la stessa, infatti, spetta esclusivamente per le spese relative ai farmaci veterinari, così come definiti dal DLgs. 6.4.2006 n. 193.

Contenuto dello scontrino

Lo scontrino deve riportare:

- la natura e la quantità dei medicinali acquistati;
- il codice fiscale del soggetto destinatario della detrazione.

Al fine di attestare la natura di farmaco, occorre fare riferimento al codice di autorizzazione in commercio (AIC) del farmaco stesso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.7.2009 n. 40 e ris. Agenzia delle Entrate 12.8.2009 n. 218).

IRRILEVANZA DEL LUOGO D'ACQUISTO

La risoluzione in parola ha, peraltro, chiarito che, ai fini della detrazione ex art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, non rileva il luogo di acquisto di detti medicinali; infatti, i farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della Salute (ad esempio, come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

MANGIMI SPECIALI NON DETRAIBILI

La suddetta detrazione non è invece applicabile alle spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario. Secondo l'Agenzia, infatti, tali mangimi non possono essere considerati farmaci, bensì prodotti appartenenti all'area alimentare.

FISCALE

"NUOVA SABATINI" – ISTANZE RELATIVE A INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE DIGITALI

DM 16.2.2017, circ. Min. Sviluppo economico 15.2.2017
n. 14036 e 24.2.2017 n. 17677

PMI

Con il DM 16.2.2017 e le circ. 15.2.2017 n. 14036 e 24.2.2017 n. 17677, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità di presentazione delle domande relative alla "Nuova Sabatini", come modificata dalla legge di bilancio 2017.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande per accedere alla “Nuova Sabatini” con riferimento agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti possono essere presentate dall’1.3.2017.

Viene, inoltre, stabilito che le disposizioni della circ. 15.2.2017 n. 14036 si applicano:

- a tutte le domande, sia relative agli investimenti ordinari sia relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate dall’1.3.2017;
- alle domande presentate prima dell’1.3.2017, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

CHIARIMENTI

Nell’ambito di alcune FAQ, è stato chiarito che:

- per “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati 6/A e 6/B alla circ. 14036/2017;
- per “investimenti ordinari”, si intendono gli investimenti di cui all’art. 5 del DM 25.1.2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Qualora gli investimenti dichiarati da una impresa come “investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” non siano tali, non saranno agevolabili come “investimenti ordinari”.

NUOVA MODULISTICA

Vengono altresì forniti gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.

FISCALE

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO SU PROTOTIPI COSTRUITI DA TERZI

Ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2017 n. 21

IMPRESE

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 20.2.2017 n. 21, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

FATTISPECIE

Nel caso di specie, la società istante rappresenta che il progetto “Gamma”, concernente “lo studio e la prototipazione di una sorgente di particelle”, è stato eseguito, dal 2013 al 2015, in associazione temporanea di scopo (ATS).

Nello specifico, l'attività di ricerca fondamentale e industriale è stata svolta interamente da uno dei soggetti del partenariato, mediante la progettazione di un magnete superconduttore, mentre la società istante, insieme ad altri soggetti dell'ATS, ha sviluppato l'attività di ricerca con la realizzazione del prototipo dimostratore destinato agli esperimenti tecnologici. In particolare, la società riferisce di essersi occupata dei "componenti di controllo supervisione e diagnostica", dei quali ha eseguito la progettazione, e di averne affidato lo sviluppo (vale a dire, la costruzione) a soggetti terzi sulla base delle specifiche tecniche e funzionali elaborate.

COSTO DEI PROTOTIPI

Per quanto concerne il costo dei singoli prototipi realizzati da soggetti terzi:

- ove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi dovranno essere considerati riconducibili all'art. 3 co. 6 lett. c) del DL 145/2013 (ricerca "extra muros") ed agevolabili al 50%;
- ove l'interpellante abbia sostenuto costi per competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, anche acquisite da fonti esterne, limitandosi poi ad adattare alle esigenze del progetto, i costi potranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui all'art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013 ed agevolabili al 25%.

DOCUMENTAZIONE

In mancanza di contratti stipulati con i soggetti terzi, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.

Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

FISCALE

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE PER ESENZIONE DAL CANONE RAI

Prov. Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345

PERSONE FISICHE

L'Agenzia delle Entrate ha sostituito il modello di dichiarazione che i titolari di utenza elettrica per uso domestico devono presentare al fine di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.

Per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, è possibile utilizzare anche il “vecchio” modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provv. 24.3.2016, come modificato dal provv. 21.4.2016.

NOVITÀ DEL QUADRO B

Le principali novità del modello riguardano il quadro B, con cui si attesta che il canone TV non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

Introduzione del campo “data inizio”

Nello specifico, nel quadro B è introdotto il campo “data inizio”, nel quale deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio, la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento). Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nel campo “data inizio” deve essere indicata la data del decesso.

Le istruzioni al nuovo modello precisano che la “data inizio” non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e che, se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell’anno di presentazione, nel campo “data inizio” può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.

Efficacia della dichiarazione resa nel quadro B

Le stesse istruzioni al quadro B, diversamente da quanto previsto in precedenza, chiariscono che, sebbene tale dichiarazione possa essere presentata in qualunque momento dell’anno, la stessa ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati:

- se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo (pertanto, se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno);
- se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno;
- se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.

INTRODUZIONE DEL QUADRO C

Qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (es. in caso di successivo acquisto di un apparecchio TV) occorre tempestivamente presentare un’apposita dichiarazione di variazione dei presupposti, con effetto dal mese in cui è presentata.

A tal fine, nel nuovo modello è stato introdotto l'apposito quadro C, isolando, rispetto al vecchio modello, tali informazioni dai quadri A e B.

PREVIDENZA

PREMIO ALLA NASCITA

Circ. INPS 27.2.2017 n. 39

PERSONE FISICHE

Con la circ. 27.2.2017 n. 39, l'INPS ha illustrato la disciplina applicativa del *bonus* previsto dall'art. 1 co. 353 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), con cui si stabilisce che, a decorrere dall'1.1.2017, possa essere riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore, avente un importo pari a 800,00 euro.

CARATTERISTICHE DEL BONUS

L'erogazione in argomento non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR e viene corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione, indipendentemente dal reddito della richiedente e su domanda di quest'ultima.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Si richiede, pertanto di essere residenti in Italia e di essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria.

Invece, per le cittadine non comunitarie è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disciplinato dall'art. 9 del DLgs. 286/98 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del DLgs. 30/2007.

EVENTI INTERESSATI

Per quanto riguarda gli eventi in relazione ai quali è possibile beneficiare del *bonus* di 800,00 euro, nella circolare n. 39/2017 si precisa che la concessione può avvenire solo ed esclusivamente laddove, a partire dall'1.1.2017, si verifichi:

- il compimento del settimo mese di gravidanza;
- il parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della L. 184/83;
- l'affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22 della L. 184/83 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della medesima legge.

PROCEDURA OPERATIVA

Operativamente, la richiedente deve presentare l'apposita domanda *on line* dopo il compimento del settimo mese di gravidanza, con allegati i certificati rilasciati da un medico appartenente al Servizio sanitario nazionale, nei quali andrà indicata anche la data presunta del parto.

Qualora il parto sia invece già avvenuto, la madre dovrà correlare alla domanda un'auto-certificazione in cui andranno indicate sia la data dell'evento sia le generalità del bambino.

Invece, con riferimento ai casi di adozione o affidamento preadottivo, l'INPS precisa che se la richiedente non allega alla domanda la sentenza definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo, è necessario che la stessa indichi nell'istanza la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria e il relativo numero, in modo tale da consentire all'INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

Se la domanda è presentata da una cittadina non comunitaria, qualora non venga allegata copia di uno dei titoli di soggiorno richiesti per il *bonus*, è necessario indicare nell'istanza gli elementi identificativi che consentano all'INPS la verifica del titolo di soggiorno, come la tipologia e il numero del titolo nonché la Questura che lo ha rilasciato.

LAVORO

PERMESSI E CONGEDI PER IL DIPENDENTE PARTE DI UNIONE CIVILE

Circ. INPS 27.2.2017 n. 38

LAVORATORI
DIPENDENTI

Con la circ. 27.2.2017 n. 38, l'INPS è intervenuto con riferimento al diritto di fruizione dei permessi *ex art. 33 co. 3 della L. 104/92*, nonché del congedo straordinario *ex art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001*, laddove il lavoratore sia parte dell'unione civile, e che intenda usufruirne per occuparsi dell'altra parte che necessita assistenza.

Invece, si ricorda che nell'ambito delle convivenze, al convivente, quale parte di una coppia di "persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile" (art. 1 co. 36 della L. 76/2016) spetta la fruizione dei soli permessi assistenziali.

CHIARIMENTI DELL'INPS

La circ. 38/2017 chiarisce che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, tra la parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce alcun rapporto di affinità *ex art. 78 c.c.*, dal momento che tale norma non viene espressamente richiamata dalla L. 76/2016. Pertanto, la parte dell'unione civile può usufruire di detti permessi solo nel caso in cui assista l'altra parte dell'unione e non anche i parenti dell'unito.

Gli uniti civilmente e i conviventi (questi ultimi, per i soli “permessi 104”) possono presentare domanda cartacea utilizzando i modelli appositamente aggiornati e disponibili sul sito istituzionale.

La domanda di beneficio, con l'autodichiarazione sullo stato di coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto, deve essere inviata alla struttura INPS competente tramite PEC o altro mezzo equivalente (ad es. raccomandata con ricevuta di ritorno).

LAVORO

PROROGA 2017-2018 DEL CONGEDO PARENTALE

Messaggio INPS 27.2.2017 n. 828

LAVORATORI
DIPENDENTI

Con il messaggio 27.2.2017 n. 828, l'INPS ha fornito alcune precisazioni relative alla proroga, per il biennio 2017-2018, del congedo obbligatorio del padre lavoratore, operata dall'art. 1 co. 354 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

QUADRO NORMATIVO

Il congedo in argomento è una misura sperimentale introdotta dall'art. 4 co. 24 lett. a) della L. 92/2012 e può essere fruito dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento del bambino.

La legge di bilancio 2017 ha stabilito che le giornate di congedo obbligatorio, da fruire anche in via non continuativa per il 2017, sono pari a 2, aumentate a 4 per l'anno 2018.

CHIARIMENTI DELL'INPS

Con il messaggio in esame, l'INPS ha chiarito che:

- per il biennio 2017-2018 è ancora possibile applicare al congedo obbligatorio la disciplina dettata dal DM 22.12.2012;
- sono tenuti a presentare domanda all'INPS solo i lavoratori dipendenti la cui indennità sia erogata direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui l'indennità sia anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori potranno limitarsi a comunicare a quest'ultimo, in forma scritta, la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto di previdenza. In quest'ultimo caso, saranno poi i datori di lavoro a comunicare all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso UNIEMENS;
- non è prevista la proroga, per l'anno 2017, del c.d. “congedo facoltativo” che, quindi, non potrà essere fruito né indennizzato.

FISCALE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
DEFINIZIONE DEI RUOLI EX DL 193/2016 -
OTTENIMENTO DEL DURC

Messaggio INPS 24.2.2017 n. 824

TUTTI I SOGGETTI

L'INPS si è pronunciato sulla rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata *ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193* ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva.

Nello specifico, l'INPS ha chiarito che il DURC:

- può essere rilasciato solo con il pagamento della prima rata o della totalità delle somme dovute in relazione alla rottamazione dei ruoli *ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193*;
- non può essere rilasciato solo con la presentazione della domanda di accesso alla sanatoria, in quanto, nei fatti, il percorso di regolarizzazione del contribuente non è ancora iniziato.

PROFESSIONI

REVISIONE LEGALE: AGGIORNATA LA LETTERA DI ATTESTAZIONE

Documento di ricerca Assirevi n. 204

REVISORI LEGALI

Assirevi ha reso disponibile sul proprio sito il documento di ricerca n. 204 relativo alle attestazioni della Direzione al revisore legale, che aggiorna e sostituisce il documento di ricerca n. 194 (pubblicato nel mese di gennaio 2016), per tenere conto delle modifiche normative che hanno interessato i bilanci d'esercizio e consolidato.

CONTENUTO DELLA LETTERA

Secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 580, la Direzione deve fornire un'attestazione scritta in merito alle proprie responsabilità con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- alla messa a disposizione al revisore di tutte le informazioni pertinenti, come concordato nei termini di incarico;
- alla registrazione di tutte le informazioni e alla relativa imputazione in bilancio.

In calce al documento sono forniti i seguenti modelli di lettera di attestazione:

- esempio per la revisione contabile completa sul bilancio d'esercizio e consolidato redatti secondi i principi contabili IFRS;
- esempio per la revisione contabile completa sul bilancio d'esercizio e consolidato redatti secondo le norme di legge italiane (ITA GAAP);
- esempio per la revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato incluso nella relazione finanziaria semestrale.

Si precisa che tali modelli dovranno essere adattati alle circostanze dell'incarico secondo il giudizio professionale del revisore, nel presupposto che le modifiche da apportare agli stessi non comportino l'eliminazione delle attestazioni previste dal principio ISA Italia n. 580 o da altri principi di revisione, riepilogati nell'esempio di lettera di attestazione presentato nell'Appendice 2 all'ISA Italia n. 580.

PRINCIPALI MODIFICHE AL MODELLO

Tra le modifiche apportate al modello di riferimento ai fini delle attestazioni della Direzione per il bilancio d'esercizio e/o consolidato predisposto secondo le norme di legge italiane, si evidenzia quella relativa alle informazioni sugli strumenti finanziari.

FISCALE

PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
DEI REDDITI - INVIO ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE PER
GLI INTERVENTI CONDOMINIALI

Entro il 7.3.2017

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato 21.2.2017 n. 42, per quest'anno, gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio entro il 7.3.2017 (anziché entro il 28.2.2017) dei dati riguardanti:

- le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica;
- effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,

I dati trasmessi entro questa data saranno utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF).